

IL TRASFERIMENTO DI DENARO

Con le rimesse o trasferimenti di denaro, i lavoratori residenti in uno Stato estero inviano parte del loro reddito per sostenere la famiglia nel Paese di origine. Si tratta di una pratica in uso sin dalla notte dei tempi, che negli ultimi decenni ha assunto una importante valenza per i Paesi beneficiari. La Banca Mondiale stima infatti che, in alcuni Paesi il valore delle rimesse di denaro è pari a più del 30% delle entrate complessive degli stessi. Basta pensare che solo le rimesse di denaro dei lavoratori stranieri in Italia nel 2023 ammontano a 8.178 milioni di euro secondo stime della Banca d'Italia.

Non solo: stando a quanto osserva l'Organizzazione delle Nazioni Unite le rimesse di denaro favoriscono il raggiungimento dell'obiettivo 10 "ridurre le disuguaglianze" dell'Agenda 2030 mediante la crescita del reddito della popolazione più svantaggiata, in quanto i fondi trasferiti sono utilizzati prevalentemente dai destinatari per l'acquisto di beni essenziali e per pagare rette scolastiche ed affitti.

Ma come si effettua il trasferimento di denaro?

Come abbiamo visto, quella del trasferimento di denaro all'estero è un'operazione perfettamente legale, e sebbene già largamente utilizzata, in molti ancora non sono consapevoli della possibilità di spostare i propri fondi liberamente tra Paesi. Ma come si fa? Partiamo dalle basi: la remessa di denaro è una operazione attraverso la quale avviene il trasferimento di somme di denaro fra due privati residente in diversi Paesi; è fondamentale però che le somme di denaro siano legalmente acquisite e che i risparmi siano il frutto di guadagni legittimamente dichiarati. Al di fuori di queste circostanze, il trasferimento di denaro all'estero può essere considerato illegale.

È importante sottolineare quindi che nessuno può contestare le ragioni di un trasferimento di denaro all'estero, ma è essenziale seguire scrupolosamente quanto prescritto dalla normativa.

Infatti, sebbene in linea di principio i cittadini europei in applicazione del diritto di trasferimento e circolazione di beni e persone all'interno dell'Unione Europea, possano liberamente trasferire il proprio denaro senza dover fornire spiegazioni alle autorità dei vari Paesi dell'UE - ed anche nel caso di trasferimenti verso Paesi al di fuori dell'UE (salvo che non vi siano stati sottoscritti specifici accordi bilaterali fra i singoli Stati) le autorità finanziarie di molti Stati hanno introdotto misure sempre più stringenti per contrastare il trasferimento illecito di denaro derivante da attività illegali, quali il riciclaggio di denaro o l'evasione fiscale.

Fatte queste premesse, andiamo ad analizzare la regolamentazione presente in Italia, in applicazione della quale i trasferimenti di denaro possono essere effettuati con tre modalità:

1. Trasferendo fisicamente il denaro contante da un Paese all'altro;
2. Inviando il denaro in modo telematico;
3. Avvalendosi di società o intermediari specializzati nel money transfer.

1. Trasferimento del denaro contante

Il trasferimento di denaro contante oltre frontiera è disciplinato in Italia dal Decreto Legislativo n. 195/2008, e ss.mm.ii, noto anche come “passaggio di denaro alla frontiera”.

Secondo quanto dispone il Decreto Legislativo, chiunque in entrata o in uscita dal Paese desideri trasportare all'estero denaro contante per **un importo uguale o superiore a € 10.000,00** è tenuto a presentare alla Agenzia delle Dogane, telematicamente prima di attraversare la frontiera o mediante consegna a mano agli uffici doganali di confine al momento del passaggio della frontiera, una dichiarazione in cui riportare informazioni di dettaglio relative al denaro trasportato. Nello specifico, la dichiarazione deve contenere le **generalità del trasferente** e del **destinatario, la provenienza dei fondi trasferiti e l'utilizzo previsto del denaro** e deve essere redatta utilizzando la modulistica predisposta dalla Agenzia delle Dogane, disponibile anche sul sito internet della Agenzia.

Di seguito i link al sito della Agenzia delle Dogane dove poter scaricare la dichiarazione, disponibile sia in italiano che in inglese:

<https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/modulistica/trasferimento-di-denaro-contante/>

<https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/909007/Modello+di+dichiarazione++denaro+al+seguito.pdf/>

<https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6356158/Cash-declaration-20221122.pdf/>

Chi trasferisce denaro contante potrebbe essere sottoposto a controlli ulteriori da parte della Guardia di Finanza e/o delle Forze dell'Ordine in Italia così come nel Paese di destinazione: è importante quindi portare con sé una copia della dichiarazione corredata del numero di registrazione assegnato dal servizio telematico o, nel caso di dichiarazione consegnata a mano, con annullo apposto dagli uffici doganali.

È possibile trasferire denaro contante anche attraverso Poste Italiane: in questo caso sia il plico contenente il denaro che la dichiarazione dovranno essere consegnati allo sportello postale, sarà compito poi dell'ufficio postale rilasciare al dichiarante ricevuta di ricevimento e provvedere a trasmettere telematicamente, entro 7 giorni, la dichiarazione alla Agenzia delle Dogane.

Questo procedimento non si applica ai trasferimenti di vaglia postali o cambiali né agli assegni postali, bancari o circolari emessi da banche o Poste Italiane S.p.A., a condizione che riportino il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Omessa o mancata dichiarazione. Sequestro e sanzioni

Nel caso in cui le informazioni inserite nella dichiarazione siano inesatte oppure incomplete, o addirittura non sia affatto compilata la dichiarazione, la norma prevede che parte del denaro che si vuole trasferire sia sequestrato dall'Agenzia delle Dogane o dalla Guardia di Finanza, e che siano applicate delle sanzioni pecuniarie al trasgressore.

Per quanto riguarda il sequestro di denaro, può essere sequestrato al massimo il 30% dell'importo che si intende trasferire se questo non supera i 10.000,00 € oppure, nel caso in cui l'importo che si vuole trasferire superi i 10.000,00 €, potrà essere sequestrato al massimo il 50% dell'importo eccedente (ad esempio se si vogliono trasferire 15.000,00 €, quindi € 5.000,00 oltre i 10.000,00 €, e si viola l'obbligo di dichiarazione, potrà essere sequestrata dalle autorità una somma massima di 2.500,00 €).

Anche l'importo della sanzione amministrativa varia in base all'importo che si intende trasferire o trasferito. Se quest'ultimo è:

- Pari a 10.000,00 €, potrà essere applicata una sanzione da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della cifra;
- Superiore a 10.000,00 € potrà essere applicata una sanzione dal 30% al 50% del totale trasferito.

È importante notare che, oltre al sequestro ed alla sanzione pecuniaria, è possibile incorrere anche in conseguenze penali, considerato che tali procedure relative al trasferimento di denaro contante sono state introdotte per contrastare il riciclaggio del denaro.

2. Trasferimento tramite banca

Il metodo più sicuro e pratico per trasferire denaro all'estero è attraverso il canale telematico offerto dal sistema bancario. Questo permette ai clienti di effettuare trasferimenti da un conto corrente all'altro senza la necessità di gestire fisicamente denaro contante e senza dover effettuare comunicazioni alle autorità.

Ciò in quanto i trasferimenti telematici rendono immediatamente tracciabili le operazioni, contribuendo al monitoraggio dei flussi finanziari.

Le informazioni relative a questi trasferimenti, infatti, vengono fornite annualmente dagli istituti bancari alla Agenzia delle Entrate anche allo scopo di contrastare operazioni illegali e di evasione fiscale.

La scelta del metodo migliore per trasferire denaro all'estero tramite banca dipende dall'efficacia e dai costi che questi comportano. In dettaglio, i principali strumenti messi a disposizione sono:

- La carta di debito: facile da utilizzare, veloce nell'esecuzione del trasferimento ed economica;
- La carta di credito: altrettanto pratica nell'utilizzo e rapida nell'esecuzione, ma più onerosa;
- Il bonifico bancario: rappresenta l'opzione di per sé più economica, anche se richiede maggiori tempi di lavorazione. Presuppone che chi vuole trasferire denaro sia titolare di un conto corrente (per sapere come fare ad aprire un conto bancario consulta la sezione dedicata).

La **carta di credito** è uno strumento di pagamento che permette di fare acquisti presso negozi oppure online, di prelevare contanti presso gli sportelli automatici (ATM) e di fare pagamenti con addebiti periodici. Si chiama di credito perché gli importi che si spendono o si prelevano vengono anticipati, e quindi dati a credito dalla banca che ha rilasciato la carta, la somma spesa infatti verrà addebitata sul conto dell'acquirente successivamente.

La **carta di debito** è uno strumento di pagamento che permette di fare acquisti presso esercizi aderenti al circuito di pagamento indicato sulla carta stessa, di prelevare contanti presso gli sportelli automatici (ATM) solitamente sia in Italia che all'estero, di fare pagamenti diversi. In Italia la più diffusa è chiamata comunemente col nome del circuito bancomat. Si chiama di debito perché gli importi spesi vengono addebitati immediatamente sul conto corrente sul quale la carta è appoggiata. Per questo, l'utilizzo della carta di debito è possibile solo se sul conto è disponibile una somma di denaro almeno pari a quella che si intende spendere, a meno che il titolare non possa avvalersi di un fido o di uno scoperto di conto.

Fonte: Banca d'Italia

L'unico svantaggio nell'utilizzare queste forme di trasferimento di denaro riguarda il pagamento di commissioni che la banca può applicare a fronte di ogni operazione di trasferimento, nel caso in cui il denaro sia trasferito verso un Paese fuori dalla UE.

Per i trasferimenti di denaro verso Paesi UE, invece, la banca non può applicare alcuna commissione.

3. Trasferire denaro con utilizzo di Money Transfer

Il ricorso agli intermediari specializzati nel Money Transfer per l'invio del denaro all'estero è diventato negli anni sempre più frequente.

Le ragioni sono da ricercarsi nel fatto che i Money Transfer Operator (MTO) sono considerati canali formali che offrono sicurezza e trasparenza, in quanto in Italia, offrono servizi di trasferimento di denaro gli MTO riconosciuti dalla Banca d'Italia a seguito della iscrizione presso apposito **registro**.

Per questo motivo, prima di rivolgersi ad un MTO è consigliabile verificare se sia in possesso dell'autorizzazione ad operare, consultando il registro tenuto dalla Banca d'Italia accessibile anche on line

(<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/index.html>). Al momento della consultazione è necessario considerare che spesso il nome commerciale del MTO, quello che compare sulle vetrine piuttosto che sulla testata del sito internet, spesso non corrisponde al nome della società titolare del servizio, necessario per effettuare la consultazione del registro, da individuare nelle condizioni di utilizzo del servizio pubblicate sul sito internet del MTO e/o disponibili presso i locali fisici.

Fatte queste premesse, andiamo a verificare la modalità di funzionamento del servizio.

Innanzitutto, è necessario sapere che la legge pone un limite massimo relativamente all'importo di volta in volta trasferibile, che è pari a € 1.000,00. Per quanto riguarda la procedura, si compone di 5 fasi:

- 1 Verifica identità trasferente:** che ci sei rechi poi presso un punto di trasferimento fisico piuttosto che si faccia l'operazione di trasferimento on line, prima di tutto l'MTO deve verificare l'identità della persona che vuole trasferire il denaro (trasferente). È necessario quindi fornirgli un documento di riconoscimento valido, come carta di identità, patente di guida o passaporto. Nel caso in cui si faccia il trasferimento on line, preliminarmente viene richiesta l'iscrizione al sito mediante creazione di un account - a tal fine è indispensabile possedere anche un indirizzo di posta elettronica allegando poi foto o scansione del documento di riconoscimento;
 - 2 Individuazione destinatario:** bisogna fornire poi al MTO il nome e cognome di chi riceverà il denaro (beneficiario) che deve corrispondere a quello riportato sul documento di riconoscimento che il beneficiario utilizzerà per farsi identificare al momento dell'incasso del denaro;
 - 3 Definizione modalità di incasso:** una volta individuato il beneficiario, è necessario indicare al MTO in quale modalità questi desidera incassare la somma trasferita, cioè con:
 - Accredito sul conto corrente bancario, fornendo gli estremi delle coordinate bancarie del conto corrente intestato al beneficiario;
 - In contanti, indicando l'agenzia del MTO presso la quale si recherà il beneficiario per l'incasso;
 - 4 Definizione modalità di pagamento,** il trasferente deve dichiarare in quale modalità intende pagare al MTO l'importo da trasferire, ovvero:
 - In contanti (opzione valida solo nel caso di trasferimento presso i locali fisici del MTO),
 - Con addebito su carta di credito, fornendo gli estremi identificativi della carta, o mediante bonifico bancario;
 - 5 Attribuzione codice identificativo operazione,** terminata l'operazione di richiesta di trasferimento, l'MTO fornisce al trasferente ed alla propria agenzia del luogo di destinazione un codice identifi-
-

Attribuzione codice identificativo operazione, terminata l'operazione di richiesta di trasferimento, l'MTO fornisce al trasferente ed alla propria agenzia del luogo di destinazione un codice identificativo della pratica. Il trasferente deve fornire questo codice al beneficiario per consentirgli di incassare il denaro trasferito. Il codice identificativo può essere utilizzato dal trasferente, così come si fa per la spedizione di pacchi, anche per tracciare – attraverso il sito del MTO – il percorso del denaro e verificare l'avvenuto ritiro da parte del beneficiario.

L'operazione di trasferimento ovviamente non è esente da costi. Nella scelta dell'intermediario cui rivolgersi quindi è necessario prendere in considerazione anche le condizioni economiche praticate, che sono determinate da due fattori:

- Le commissioni;
- Lo spread sui tassi di cambio.

Le commissioni di intermediazione possono essere di importo fisso definito per fasce di importi prestabiliti (es. da € 100,00 a € 300,00 si paga una cifra e da € 301,00 a € 600,00 un'altra e così via ...), o calcolate in modo percentuale sulla somma trasferita, ed ancora variare anche in base al Paese di destinazione ed al tempo entro il quale il trasferente richiede che sia inviato il denaro. La commissione è pagata al momento dell'invio del denaro, ma non è escluso che possa essere richiesta un'altra commissione al beneficiario nel momento del prelievo del denaro nel paese di destinazione.

Al momento del pagamento è importante verificare che la commissione dichiarata corrisponda a quella effettivamente pagata.

Mediamente la percentuale richiesta dagli MTO per le commissioni è abbastanza elevata, aggirandosi intorno al 7%, secondo stime della Banca Mondiale e raggiungendo quasi il 10% in alcuni paesi dell'Africa subsahariana. Se quindi, in applicazione delle normative vigenti in fatto di lotta al riciclaggio di denaro e al terrorismo, i lavoratori stranieri devono scegliere canali ufficiali come le banche, le poste e appunto i Money Transfer Operator quando inviano denaro, gli elevati costi delle commissioni costituiscono purtroppo un deterrente all'utilizzo di tale modalità di trasferimento di denaro.

È per questo che l'ONU, che come detto in premessa riconosce il valore delle rimesse di denaro, mira a proteggerlo anche attraverso la sollecitazione a ridurre entro il 2030 i costi per il trasferimento del denaro a meno del 3%.

Lo **spread** è il costo implicito dell'operazione, legato al tasso di cambio fra le due valute (quella del Paese da cui si trasferisce il denaro e quella del Paese di incasso) utilizzato dal MTO.

Ogni operatore di Money Transfer applica un proprio tasso di cambio, che potrebbe anche differire da quello ufficiale. Questa differenza costituisce, quindi, un ulteriore costo aggiuntivo per il trasferente.

Ma come individuarlo? Calcolare lo spread può essere complicato, poiché richiede la conoscenza dei tassi ufficiali, oltre a quelli applicati dall'intermediario, che non sempre sono dichiarati.

Il tasso di cambio ufficiale euro/valuta estera, si può ottenere però consultando il sito della Banca d'Italia al seguente link: <https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-cambi/cambi/> .

Oltre alle commissioni ed allo spread, potrebbero essere applicati dall'intermediario altri costi accessori, inclusi nel servizio di trasferimento del denaro, è importante quindi leggere attentamente le condizioni contrattuali del servizio reperibili presso i locali del MTO oppure sul sito web dello stesso. Di norma, tutta la documentazione dovrebbe essere disponibile in lingua italiana ed in lingua inglese.

Rimesse di denaro: differenza rimesse bancarie e MTO

Quali sono le differenze tra le rimesse bancarie e quelle attraverso Money Transfer Operator? Sono entrambi canali formali, ma differiscono nei costi, nei tempi di consegna e nella diffusione degli sportelli nei paesi di origine.

Le rimesse bancarie spesso hanno un costo inferiore ma richiedono un tempo maggiore per arrivare a destinazione, mentre le rimesse tramite Money Transfer Operator possono arrivare in tempi rapidi ma a costi più elevati.

Disservizi ed inadempimenti: che fare?

Nel caso in cui si sia verificato un disservizio e/o un inadempimento nella gestione del trasferimento del denaro da parte della banca, del MTO piuttosto che dell'ufficio postale, il consumatore può tutelare i propri diritti ricorrendo all'ABF.

Per chi ancora non lo conoscesse, l'Arbitro Bancario e Finanziario è uno **“strumento” di risoluzione alternativa delle controversie a carattere extragiudiziale** – quindi al di fuori dei Tribunali – **fra i clienti e gli intermediari finanziari (banche, società finanziarie, BancoPosta), istituito alla fine del 2009** per favorire le relazioni fra sistema finanziario e consumatori. Si tratta di un **organismo indipendente e imparziale che garantisce tempi rapidi e costi minimi**.

L'ABF decide per le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari di valore non superiore a 100 mila euro. Le sue decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, ma gli intermediari di solito le rispettano, anche perché la loro inadempienza è resa pubblica sul sito dell'ABF

per un periodo di 5 anni e sul sito dell'intermediario finanziario per un periodo di 6 mesi.

Il consumatore può ricorrere all'ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all'intermediario, può presentare poi il ricorso autonomamente o utilizzando la consulenza di una associazione di consumatori.

Il ricorso si presenta attraverso la compilazione di un modulo, disponibile sul sito web dell'ABF - <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/> - e presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, in cui indicare oltre ai "dati del cliente" ed ai "dati dell'intermediario" anche l'oggetto della controversia, spiegando quindi i fatti, e cosa si richiede all'arbitro, indicandone le motivazioni.

Nota bene: sul ricorso possono essere riportate solo le lamentele relative all'operato dell'intermediario che sono state già indicate nel reclamo. È importante quindi prestare molta attenzione anche nella fase di scrittura del reclamo.

Se la decisione dell'ABF non è ritenuta soddisfacente le parti, il consumatore, l'intermediario o entrambi, possono rivolgersi al giudice ordinario.